

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE APS LABORATORIO BRUNIER

Art. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Artistico Culturale denominata "APS LABORATORIO BRUNIER".

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Lucca, Corso Garibaldi n.53 ed ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 4

L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo ed attività istituzionale:

- promozione e sviluppo d'iniziative di carattere culturale e didattico in campo musicale e dello spettacolo in genere;
- organizzazione e produzione di spettacoli in genere ed in particolare di quelli interessanti il settore dell'opera lirica; servizi connessi alla produzione degli spettacoli; costruzione e noleggio scene e costumi con particolare attenzione alla storia dello spettacolo e del costume;
- organizzazione e promozione di attività e strumenti di studio e di ricerca, iniziative editoriali, convegni, spettacoli etc.;
- stimolare il rapporto associativo tra gli associati, anche attraverso campagne promozionali o d'immagine, atte a far conoscere gli sviluppi dell'attività musicale con particolare riguardo al territorio della regione Toscana.

Per la realizzazione dello scopo sociale l'Associazione potrà:

- costituire orchestre o gruppi musicali;
- istituire e/o gestire scuole di musica e corsi di specializzazione;
- promuovere con ogni mezzo il proprio marchio e la propria produzione in Italia e all'estero;
- stipulare accordi con altre associazioni, enti o società del settore per la produzione e gestione di spettacoli;
- realizzare e gestire sale di incisione;
- fondare case editrici e discografiche;
- promuovere, esercitare e gestire ogni tipo di spettacolo;
- intraprendere ogni iniziativa tesa ad una migliore distribuzione delle proprie produzioni e comunque di ogni iniziativa recante il proprio marchio;
- promuovere e gestire mostre, fiere e convegni, anche in collaborazione con Enti Pubblici o altre associazioni;
- persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6(sei) del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107/2021.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Associati

Art. 5

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse. Gli Associati devono godere dell'integrale esercizio dei diritti civili, non devono aver riportato condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; non devono essere interdetti, inabilitati o falliti non riabilitati.

Art. 6

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio direttivo dell'Associazione deliberare, con provvedimento motivato, entro trenta giorni su tale domanda. In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 7

Gli associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire di

tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché d'intervenire con diritto di voto nelle assemblee. Hanno inoltre il diritto di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno quindici giorni al Presidente dell'Associazione.

Art. 8

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed al pagamento di quote ad integrazione del fondo sociale.

Art. 9

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino in modo grave alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni od alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali di una certa gravità all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri. Gli associati espulsi potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota d'iscrizione.

Gli associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'articolo sei del presente Statuto.

La qualifica di associato si perde inoltre per morte o recesso.

Organi dell'Associazione

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art. 11

L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo od in sua assenza, da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima, sia in seconda convocazione mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione.

Art. 12

L'Assemblea degli Associati ha le seguenti funzioni:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del suo patrimonio;
- nomina uno o più liquidatori, anche non associati, determinando eventuali compensi;
- delibera in ordine alle controversie tra soci e Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qual volta venga richiesta dal Consiglio direttivo o su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

Le delibere assembleari, oltre a essere debitamente trascritte nell'apposito libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13

L'assemblea è validamente convocata se è presente la maggioranza degli associati e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 14

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega da far pervenire presso la sede legale dell'Associazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione e ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Art. 15

L'assemblea dei soci elegge il Consiglio direttivo da un numero minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominando

contestualmente il Presidente; il Consiglio direttivo, scelto esclusivamente fra gli associati, per la maggioranza dei componenti, dura in carica tre anni, viene eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea dei soci ed è rieleggibile.

Il membro del Consiglio direttivo che rinuncia al suo incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio direttivo. Si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16

Il Consiglio direttivo si raduna ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, comunque almeno una volta ogni tre mesi per deliberare sugli atti della vita associativa. Le adunanze sono valide quando vi sono almeno tre membri presenti. Si redigerà il verbale delle deliberazioni del Consiglio che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni ed alle votazioni del Consiglio direttivo quando sia in conflitto d'interessi. Le deliberazioni prese col voto determinante dei consiglieri in conflitto d'interesse sono invalide. Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Al Consiglio direttivo spetta di:

- tenere l'amministrazione sociale;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- osservare e fare osservare lo Statuto;
- nominare e licenziare eventuali dipendenti;
- compilare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- fare proposte all'Assemblea e provvedere nell'interesse e per l'incremento dell'Associazione;
- riferire all'Assemblea per l'approvazione delle deliberazioni d'urgenza;
- dare conto all'Assemblea, in ciascuna adunanza, di ogni proprio atto;
- predisporre specifici regolamenti da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione, atti a disciplinare le iniziative e le attività sociali di maggior rilievo;
- approvare le domande degli aspiranti associati;
- deliberare a maggioranza in materia di esclusione dell'associato;
- deliberare l'ammontare delle quote annuali di associazione, il modo di pagamento e le tariffe per l'utilizzazione dei servizi;
- proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni;
- dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni ed a quelle

dell'Assemblea, garantendo il libero accesso ad esse da parte di tutti gli associati.

Art. 17

Il Presidente, nominato dall'Assemblea degli associati con mandato triennale, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma tutti gli atti sociali, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati ed autorizza i pagamenti. Il Presidente si preoccupa di dare esecuzione alle delibere assembleari ed alle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 18

Il Segretario, designato dal Consiglio direttivo nel suo interno, compila i verbali dell'Associazione, li controfirma insieme al Presidente e li conserva. Conserva pure tutti gli atti e documenti sociali. Il Segretario tiene il libro degli associati, il registro dei volontari e i libri delle assemblee e delle riunioni del Consiglio direttivo, redige i verbali del Consiglio direttivo e ne esegue le deliberazioni. È suo compito quello di curare la pubblicità e la trasparenza all'interno dell'Associazione.

Art. 19

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo con mandato triennale e rieleggibile, tiene la cassa dell'Associazione e ne custodisce il patrimonio.

Organo di controllo

Art. 20

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e

di controllo ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti od una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Bilancio sociale ed informativa sociale

Art. 21

Se i ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate risultassero superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi) annui, o all'importo previsto da eventuali aggiornamenti in materia, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultassero superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero centesimi) annui, o all'importo previsto da eventuali aggiornamenti in materia, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 22

Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e. proventi delle cessioni di bene e servizi agli associati ed a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche decommercializzate, attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore e raccolta fondi;
- f. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art. 23

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili, né rimborsabili in nessun caso.

Bilancio consuntivo e preventivo

Art. 24

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio direttivo all'Assemblea, che lo

approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione od in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Responsabilità patrimoniale

Art. 25

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

Art. 27

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Disposizioni finali

Art. 28

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.